

## TORNATA DEL 17 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALVIERI.

**SOMMARIO.** Bilancio delle spese interne del Senato — Rielezione della Commissione già incaricata nella scorsa Sessione dell'esame sul progetto di legge pel nuovo Codice penale militare — Seguilo della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Approvazione degli articoli dall'1 al 7. — Osservazioni del senatore Mameli sull'articolo 8 — Adozione di quest'articolo — Proposta e sviluppo di un emendamento all'articolo 9 del senatore Di Castagnetto, combattuto dal senatore Mameli relatore — Parlano i senatori Audiffredi, Di Castagnetto e Mameli relatore — Spiegazioni fornite al riguardo dal ministro dell'istruzione pubblica — Rigetto dell'emendamento del senatore Di Castagnetto — Approvazione dell'articolo 9 e dei successivi, nonchè della tabella ammessa al progetto — Presentazione di un progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e altre città — votazione del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, e dei lavori pubblici.)

**CAPO**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata che è approvato.

### BILANCIO INTERNO DEL SENATO.

**PRESIDENTE.** Debbo far presente al Senato che avrà a deliberare sulla cifra del suo bilancio. Avendo già approvato quella parte di esso che riguarda le spese interne, rimane ora a deliberare sulla cifra che dovrà poi essere portata sul bilancio dello Stato. Io quindi, se non v'ha osservazione in contrario, proporrei che si stabilisse sin d'ora che nella prossima convocazione il Senato, prima della seduta pubblica, si raduni nella sala delle conferenze, siccome si è praticato negli anni scorsi, per deliberare su questo punto.

Non sorgendo osservazione, la cosa rimane stabilita in questi termini.

### COMMISSIONE PER L'ESAME DEL NUOVO CODICE PENALE MILITARE.

**PRESIDENTE.** Debbo pur chiamare l'attenzione del Senato sopra la Commissione alla quale è stato affidato l'esame del progetto di legge sul Codice penale militare. Esso avrà presente che in un'altra adunanza io gli rammentai come questa Commissione fosse stata straordinariamente nominata e composta di undici membri. Disgraziatamente uno di questi mancò di vita, il senatore De Margherita, cosicchè rimane composta di soli

dieci membri. Fra questi dieci, due, cioè il generale Broglio e il conte Siccardi, sono attualmente ammalati, benchè sia sperabilissimo che fra non molto essi possano prendere parte alla discussione del progetto, già inoltrata nel seno della Commissione. Ma non essendo presenti per ora questi due onorevoli nostri colleghi, la Commissione stessa, quale fu allora composta, rimarrebbe attualmente ancora di otto membri, che sono i senatori Franzini, Dabormida, Sonnaz, Lazari, Prati, Stara, Colla, De Ferrari. Il Senato non essendo in numero, quando ebbi l'occasione di chiamarne l'attenzione su questo punto, si era riservato di deliberare se intendeva di rimandare alla stessa Commissione la continuazione dell'esame già intrapreso, ovvero di procedere all'elezione di una nuova Commissione.

Ora essendo in numero, lo interpellero per sapere la sua volontà in proposito.

Se si fa la proposta di rielezione la metterò ai voti, altrimenti, se il Senato lo crede, rimarrà affidata alla stessa Commissione la prosecuzione del lavoro che è già spinto molto innanzi e che può già essere forse ai quattro quinti.

**DI CASTAGNETTO.** Mi pare che la nomina di nuovi commissari in questo momento non farebbe che ritardare il compimento dei lavori, poichè essendo nuovi vi vorrà un tempo per mettersi in corrente onde possano discutere con cognizione di causa. Credo che otto membri, uomini speciali e distinti, come lo sono i commissari, possano bastare ad ultimare il lavoro già intrapreso.

**PRESIDENTE.** Io porrò dunque ai voti l'affidamento alla stessa Commissione del lavoro già incominciato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Il Senato delibera che la stessa Commissione abbia a proseguire i lavori.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL  
PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.**

**PRESIDENTE.** Viene all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

Chiusa ieri la discussione generale, il Senato era per dare principio alla discussione dei singoli articoli.

Ne darò lettura:

« Capo I. — *Disposizioni generali.* — Art. 1. L'insegnamento è o pubblico o privato.

« Il ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove l'incremento; sorveglianza il secondo a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. »

L'alinea che si trova nel primo progetto « Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari, ecc. » è stato trasportato all'articolo 4 del presente.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti questo articolo come è ora redatto.

(È approvato.)

« Art. 2. L'insegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario, superiore. »

Anche qui l'articolo è stato diversamente composto. Le definizioni che erano in questo comprese, nel primo progetto sono state trasportate altrove con qualche cambiamento; di più l'ultimo paragrafo dell'articolo primitivo che diceva: « la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e della educazione morale, salvo, riguardo agli acattolici, il provvedere con leggi speciali. » è stato trasportato all'articolo 10.

Metto ai voti l'articolo 2 quale è stato ora letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Per determinare quali sieno le scuole pubbliche e quali le private si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Non corrisponde all'articolo 3 del primo progetto, ma ad altro che per brevità non starò ad indicare.

(È approvato.)

« Art. 4. Dipendono dal ministro gli istituti e le scuole pubbliche d'istruzione e di educazione, e tutte le podestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nell'ordine statuito in questa legge.

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari e quelle di nautica dipendenti dal ministro di guerra e marina. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle podestà che regolano la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei. Dovranno perciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti

in vigore, salvo il disposto dell'articolo 7 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette. »

(È approvato.)

« Art. 6. Spetta unicamente alle podestà dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei dottori delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione. »

Anche qui vi è una trasposizione di una parte, che il Senato avrà trovato mancante all'articolo 1.

Pongo ai voti quest'articolo; chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sopra esso la vigilanza del Governo.

« Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giuste le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.

« Non pertanto i cittadini i quali faranno constare di avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti di istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

(È approvato.)

« Art. 8. Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d'istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi in vigore.

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti rinoscano di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potrà ordinare il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato.

« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali o a gravi disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio ed anche chiudere la scuola o l'istituto sino a provvedimento definitivo da emanare prontamente, in conformità dell'alinea precedente. »

**MAMELI, relatore.** Domando la parola per rettificare un fatto, e non già per fare osservazioni sull'articolo, che in sostanza è conforme a quanto era scritto nel progetto primitivo; è puramente una questione di delicatezza per parte dell'ufficio centrale.

Noi ci eravamo proposto di esporre fedelmente tutte le variazioni rilevate dal confronto dei due progetti: fra queste non avevamo indicato l'articolo 8, che corrisponde al 5 e 6. Avendo per altro il senatore Di Montezemolo,

nella seduta di ieri, accennato che un miglioramento si fosse con quell'articolo apportato, togliendo i privati istituti al mero arbitrio del Ministero, noi, non per rivendicare questa meschina gloria, ma affinché non si creda che abbiamo voluto usurparcela, siamo in dovere di dichiarare che tale disposizione trovavasi già nel progetto del Senato, e fu dall'ufficio centrale proposta, e dal Ministero di buon grado accettata come un vero miglioramento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 8; chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

\* Art. 9. Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

\* In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa. »

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

Signori senatori! Dalla chiara esposizione del dotto relatore avete potuto scorgere come due modificazioni del nuovo progetto hanno in ispecial modo preoccupato l'ufficio centrale. Una si riferisce all'articolo 2 del progetto, divenuto ora articolo 10. Questa modificazione fu dall'ufficio giudicata gravissima, e se il senso fosse come suonano le parole, certamente potrebbe dirsi che in tal parte la base del progetto sarebbe modificata, alterata. Ma le spiegazioni date nel seno della Commissione dal ministro dell'istruzione pubblica, non che le sue dichiarazioni ripetutamente fatte tanto alla Camera elettiva, come in quest'Aula, in occasione della prima discussione, tolgono ogni dubbiezza sull'interpretazione che si possa dare a quest'articolo.

Per ultima parte le osservazioni ampiamente svolte nella relazione mi dispensano dall'entrare in questo esame, che si riferisce più particolarmente all'articolo 10.

Ma lo stesso non posso dire dell'articolo 9, e malgrado le spiegazioni date dall'ufficio centrale, confesso che non per questo si mutarono le mie convinzioni. Io protesto di avere la massima deferenza per le asserzioni dell'onorevole ministro, ma, a mio avviso, il testo della legge fu variato in quest'articolo; e quando si tratta di una disposizione positiva di legge, credo che qualunque spiegazione non possa valere a paralizzarne l'effetto nell'esecuzione.

A chiarire pertanto il mio concetto, vi piaccia, o signori, di portarvi all'epoca della prima discussione che ebbe luogo in quest'Aula. Allora (chechè siasene detto o scritto) allora il Senato si penetrò altamente dell'importanza di una prima discussione di legge di pubblico insegnamento, e la Commissione, onorata della sua fiducia, come lo fu ancora in quest'anno, si fece un co-

scienzioso studio di corrispondere degnamente al suo mandato.

Tutte le quistioni furono profondamente meditate, e prima delle altre quella della libertà d'insegnamento, che noi avremmo ben voluto stampare in fronte al progetto, tanta era la nostra convinzione che là dove vi è libertà del pensiero, la libertà d'insegnamento ne sia compagna inseparabile. Tale riflesso risponde anche al timore manifestato ieri dall'onorevole Audiffredi intorno al pericolo di questa libertà.

La libertà d'insegnamento può avere i suoi pericoli come può avere i suoi la libertà del pensiero. Ma, o signori, anche il libero arbitrio donato all'uomo dal Supremo Fattore ha i suoi pericoli, ma egli è regolato da una legge superiore e divina che lo raffrena, come le nostre libertà debbono essere subordinate alle leggi. Le libertà debbono essere solidarie fra di loro, nè io temo della libertà quando la legge ha il suo pieno vigore.

Io mi permetto poi anche di rivolgere un'osservazione all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, il quale nel suo discorso di ieri osservava che egli crede questa libertà d'insegnamento non potere poi produrre grandissimi effetti. Ed in ciò fino ad un certo punto sono anche con lui d'accordo, se non che i motivi che egli allegava io li credo più propriamente applicabili all'insegnamento superiore che non all'insegnamento primario e secondario, ed in verità, prima che l'insegnamento superiore giunga da noi ad un periodo di libertà anche discreta, credo che si esigeranno molte e molte circostanze. Ma quel che importa, a mio avviso, si è che il principio di libertà sia radicato, che questa libertà sia reale, e che la libertà sia eguale per tutti. Quando il principio sarà stabilito, e da tutti conosciuto ancorchè venga per mancanza di opportuni mezzi ad essere circoscritto in ristretti limiti l'insegnamento privato, io non lamenterò mai che la fiducia della nazione si porti verso l'insegnamento dato dal Governo.

Era dunque nostro intendimento di consacrare il principio della libertà, ma stando al riflesso spiegato nella relazione del Ministero, cioè « di non entrare nella grave e spinosa discussione della libertà che possa concedersi sui vari rami d'insegnamento, locchè avrà sede opportuna quando si discutano le leggi speciali che dovranno provvedere all'ordinamento di ciascuno di essi, » l'ufficio centrale ha considerato che il ministro, riservandosi, per giuste ragioni, di differire ad altr'epoca la discussione di questo principio, importava di non presentare al Senato una questione in cui potessero scindersi le opinioni, tal che se non si fosse aderito alla libertà d'insegnamento per il solo riflesso di rimandarlo alla discussione delle leggi speciali, il principio stesso avrebbe potuto essere vulnerato. Quindi ammesso da noi che la questione della libertà d'insegnamento dovesse differirsi secondo le proposte ministeriali, il nostro studio fu di por mente a che tutte le disposizioni della legge fossero uniformi e tendessero a conservare illeso il principio di libertà.

In tal senso si prese a discutere tutti i relativi articoli e quando fummo all'articolo 7 ora articolo 9 dell'attuale progetto, il medesimo fu redatto nei seguenti termini: « I seminari e collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato: fino all'emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento secondario, gli studi ivi fatti non potranno servire per l'ammissione ai corsi, agli esami e ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione se non alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. »

Ed io, o signori, che ho l'onore di parlarvi, protesto, che non avrei potuto aderire giammai ad acconsentire alla esautorazione, dirò così, dei collegi e seminari vescovili, in guisa che i corsi non potessero valere come corsi ufficiali, senza una grave e ponderata discussione, da cui me ne risultasse un pieno convincimento. Ma essendomi determinato che tutte queste indagini sarebbero rimesse alle leggi speciali, ho creduto di dovermi unire coi miei colleghi dell'ufficio centrale, desiderosi tutti, in un progetto di tanta importanza, di rimaner unanimi tra di noi, ed unanime potersi l'ufficio presentare al Senato.

Portato in questi termini il progetto alla discussione della Camera elettiva, era facile di prevedere che il principio della libertà d'insegnamento avrebbe destato quelle simpatie che trovano in quel recinto tutte le nostre libertà.

Fu grave, fu lunga, fu memorabile la discussione, e il principio della libertà d'insegnamento venne ivi solennemente proclamato. Nè solamente i membri della Camera elettiva, ma il Ministero stesso volle concorrere al trionfo di questo principio; e l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, sebbene desiderasse di preferenza di trattarne nelle leggi speciali, fece pur ampia dichiarazione d'aderirvi.

Credo opportuno, o signori, di darvi lettura di alcune parole dette in tale circostanza dall'onorevole presidente del Consiglio, perchè queste mi varranno a meglio avvalorare i riflessi che vi vengo esponendo. Parlando dunque di questo principio di libertà « ecco, diceva il conte di Cavour, il sistema che io credo doversi applicare al nostro paese, ecco il sistema che non mi pare avere il Ministero mai combattuto; solo osserverò che, affinchè esso produca buoni frutti, si richiedono due cose:

« La prima cioè che l'insegnamento ufficiale o sociale sia bene e fortemente ordinato; e la seconda, che l'insegnamento privato sia veramente libero. Ecco le condizioni che si richiedono: forte ordinamento dell'istruzione sociale, e larghissima libertà dell'insegnamento sociale non ufficiale. » E più oltre: « Ma farò osservare alla Camera, che il Ministero avendo dichiarato di voler rimandare ad una legge speciale l'ordinamento dell'insegnamento libero, doveva, affinchè potesse procedere a quest'ordinamento, o conservare il sistema attuale, o sostituirne un altro; cioè, o mantenere quello che esiste,

oppure, mentre si ordina l'insegnamento sociale, ordinare pure contemporaneamente l'insegnamento libero.

« Il Ministero non ha creduto che quest'ultimo mezzo fosse possibile; e perciò ha detto: manteniamo, rispetto all'insegnamento libero, lo *statu quo*, ordiniamo l'insegnamento dello Stato; ma sia di comune intelligenza che, votata questa legge, ordinato legislativamente l'insegnamento dello Stato, ci occuperemo a regolare l'insegnamento libero. »

Il principio della libertà essendo stato proclamato, ne veniva in conseguenza che si dovesse farne l'applicazione; che si dovessero decidere le questioni, cioè, del maggiore o minor limite di questa libertà d'insegnamento; che si dovesse definire quali fossero gl'istituti pubblici, quali gl'istituti privati.

La Camera elettiva non ha creduto di poter entrare ancora in questa discussione, la quale era di gran mole, e che forse avrebbe richiesto maggiori elementi. Quindi all'articolo terzo, che abbiamo votato testè, fu stabilito: « Che per determinare quali sono le scuole pubbliche, quali le private, si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Adunque io porto opinione, o signori, che in una materia di tanta importanza, quando fu determinato in modo assoluto, che le questioni sugli stabilimenti pubblici o privati, sul maggiore o minor limite della libertà, debbono rimandarsi alle leggi speciali, non sia possibile di fare una distinzione, un'eccezione, senza ledere quel principio gelosissimo della libertà, che essa deve essere eguale per tutti. Ed infatti noi vediamo nei successivi articoli l'applicazione esatta di questo principio; all'articolo 7 le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore secondaria ed elementare stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovra esso la vigilanza del Governo.

Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giusta le quali le amministrazioni provinciali e comunali avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.

Che più? Il terzo alinea di questo stesso articolo 7, consacra fin d'ora il principio della libertà per l'insegnamento privato, libertà modificata poi è vero nel successivo articolo 8, ma che porta tuttavia con sè la conseguenza, che i privati i quali si trovino in date condizioni possono aprire insegnamento privato senza averne la preventiva autorizzazione. Ma venuti all'articolo 9, questa disposizione io la trovo al tutto variata.

Prego il Senato di ritenere la prima redazione di questo articolo di legge, quale ho avuto l'onore di leggere, il quale stabiliva che fino all'emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento continuerebbero ad aver forza le leggi in vigore.

Si aggiunge che nella discussione alla Camera elettiva l'articolo proposto dalla Commissione dice ugualmente: che continueranno essi, fino alla promulgazione della predetta legge, a governarsi secondo le leggi e regolamenti in vigore; quindi non è a caso, ma appositamente

che fu cambiata la dicitura di quest'articolo. Infatti sebbene l'onorevole ministro nel seno della Commissione abbia manifestato quell'opinione sua particolare, cioè che nulla doveva rimanere innovato finchè non emanassero le leggi speciali, e che di quest'osservazione del ministro si avesse fatto particolare carico il relatore dell'ufficio centrale, io non ho potuto a meno di vedere essenzialmente variata la redazione di quest'articolo; il perchè mi sono riservato di sottoporre al Senato la mia particolare opinione, ed eccome il motivo.

Nel corso della discussione alla Camera elettiva uacque effettivamente la circostanza di definire qual fosse l'applicazione più o meno estesa, che dovesse darsi alla parola di *pubblici istituti*. Questa necessità emerse dacchè fu stabilito all'alinea terzo dell'articolo 7, la libertà per tutti i cittadini con queste parole: « Non pertanto i cittadini i quali faranno constare d'avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati, ecc. » Fu mia adunque la questione di dire qual portata si dovesse dare a questo articolo dell'alinea 7, cioè se solamente dovessero considerarsi come privati certi istituti, che non erano propriamente governativi, nei quali il Governo non poteva esercire quell'influenza che gli compete sugli stabilimenti da lui dipendenti.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione vedendo stringere da vicino la questione così si esprimeva: « Mi pare che ora ci siamo ingolfati proprio nel merito della questione la quale ardua, grave e delicata come è, e come tutti conosciamo, non si debbe risolvere sin d'ora, ma vuoi rimandare alla legge speciale dell'istruzione secondaria, giacchè io credo che essa debba essere ancora esaminata, ed a lungo ponderata e dal Governo, e dalla Camera stessa, epperò stimo che la si debba lasciare sotto questo rispetto da banda, e che dobbiamo attenerci alla parte pratica.

« Per me non avrei avuto difficoltà di accettare il sistema della Commissione, ecc. Ora se si crede che, secondo la legislazione attuale gli istituti di questa natura siano pubblici, dichiariamoli, e togliamo ogni dubbio: in questo modo sappiamo che cosa vogliamo sostituire con questo articolo, e come ci dovremo governare relativamente a questi istituti.

« Quindi prego la Camera a circoscrivere la questione ed esaminare se sia conveniente che venga in un articolo apposito esplicitamente dichiarato che questi istituti sono pubblici, oppure, se si vuole, lasciare la cosa senza spiegazioni. »

Al punto in cui venne condotta la discussione all'altra Camera, e dopo queste osservazioni fatte dal ministro, io non ho potuto a meno di persuadermi che l'intento era stato, nel togliere le parole « fino all'emanazione di nuove leggi » di pronunciare fin d'ora che questi istituti sono pubblici, e che come istituti pubblici sono sotto la dipendenza del Governo, ovvero se essi si ricusano a questa dipendenza, pronunciare fin d'ora che non possono gli studi fatti in questi istituti essere validi per

conseguire i gradi, o per presentarsi agli esami. Quindi nascono due gravissime questioni.

La prima sull'estensione da darsi al principio di libertà, il quale sanzionato in genere debba essere applicato a tutti i cittadini: in secondo luogo poi la libertà rimane, a mio avviso, inceppata da questo lato, perchè mentre i padri credono di dare la loro fiducia ad uno di questi stabilimenti, collocando ivi i loro figliuoli, restano poi i giovani pregiudicati nella loro carriera, e non possono più continuare i loro studi, nè subire gli esami in altri collegi. Protesto innanzi al Senato che in me non v'è alcun pensiero recondito per favorire l'uno o l'altro istituto; la mia educazione non fu fatta in sodalizi religiosi, li rispetto sinceramente, ma credo che possano avere molti vantaggi, come possono avere degli inconvenienti. Credo che, mentre si farà una legge definitiva, mentre si discuteranno le leggi speciali annunziate dal Governo, possa essere il caso di prendere dei temperamenti a riguardo di questi istituti, sia relativamente all'ordine pubblico, sia anche rispetto alla concorrenza privata; tutto questo io lo credo, ma nell'istesso tempo confesso che non mi sentirei allo stato delle cose di votare un articolo il quale fosse come un ostracismo che impedirà a tutti questi stabilimenti di fiorire in quel limite che vorrà essere stabilito dalle leggi speciali.

Del resto, o signori, io aggiungo ancora un'altra osservazione: noi abbiamo votato un principio il quale stabilisce che la religione cattolica sia quella che debba regolare l'istruzione religiosa e morale, e noi affidiamo ai ministri della religione cattolica degli interessi molto più preziosi. Io non so adunque come noi potremmo dichiarare che l'educazione data in un istituto religioso non sia nemmeno valevole per poter aspirare agli esami ai quali potranno aspirare dei ragazzi allevati in qualunque istituto privato. Che si possano mettere delle cautele, non mi oppongo, ma pronunciare una sentenza così assoluta, credo che, se non sarà atto odioso, sia almeno un atto di sfiducia il quale non può a meno di avere un effetto doloroso. Io adunque, o signori, mi riassumo e dico, che credo apertamente dalle parole di quest'articolo stabilito fin d'ora che i seminari e stabilimenti ecclesiastici vengono considerati come istituti pubblici; dico che essendosi tolta l'espressione *sino alla emanazione di nuove leggi*, mentre questo principio venne stabilito nell'articolo 30, conservato nel 3, 7, 8, e tolto solo all'articolo 9, questa resta una disposizione eccezionale.

Si potrà sempre, lo so, cambiare la legge, perchè i tre poteri hanno facoltà di far leggi nuove, e cambiare le leggi esistenti, ma intanto egli è chiaro che noi abbiamo deciso un principio assoluto postochè l'articolo 9 quale è presentato, è un articolo preciso, è disposizione positiva di legge. Credo adunque che con questo articolo si distrugga la disposizione data tanto relativamente alla libertà d'insegnamento, come relativamente alla sospensione d'ogni disposizione fino all'emanazione di leggi speciali; e che perciò sia il caso di ristabilire quest'articolo nei termini poco più poco meno nei quali era con-

cepito nel primo progetto del Senato; ed io proporrei in conseguenza a quest'articolo un emendamento in questi termini: *finchè non sarà in modo positivo determinato per legge quali sieno le scuole pubbliche e private a mente dei precedenti articoli 3 e 7; e poi gli studi fatti nei seminari o nei collegi vescovili*, ecc. come è espresso.

MAMELI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. A termini del regolamento debbo domandare se l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto è appoggiato.

Chi appoggia quest'emendamento si alzi.

(È appoggiato.)

La parola spetta al senatore Mameli.

MAMELI, *relatore*. Signori! L'onorevole Di Castagnetto nella discussione tenuta nell'ufficio centrale si riservava di aggiungere alcune osservazioni a proposito dell'articolo 9, che è appunto stato il solo argomento di divergenza fra noi.

Possono, a mio credere, ridursi a cinque le osservazioni fatte contro l'articolo 9, cioè: offesa dell'indipendenza dei vescovi nei seminari e collegi destinati alla educazione ed istruzione degli ecclesiastici giusta il prescritto del Concilio Tridentino; tutti i seminari e collegi vescovili implicitamente dichiarati *pubblici* istituti, e così pregiudicata rispetto ad essi la questione, che coll'articolo 3 si vuole lasciare integra fino alla promulgazione delle leggi speciali; che intanto i vescovi non hanno neppure quella libertà che coll'articolo 7 si concede ai privati insegnanti; ravvisarsi tanto più odiosa la disposizione, perchè si estende a tutti gli istituti ecclesiastici e religiosi; tanto meno accettabile perchè spogliata del carattere provvisorio che prima aveva, colla soppressione delle parole « fino alla promulgazione delle leggi speciali, ecc. »

Sono queste, secondo l'avviso già spiegato dall'ufficio centrale, supposizioni che non reggono ad un severo esame, come mi propongo di dimostrare colla massima brevità.

Il Concilio Tridentino non distingue in due classi i seminari vescovili, ma prescrive solo, che uno se ne istituisca sotto il nome di *seminarium clericorum* in ciascuna diocesi; santa istituzione e superiore ad ogni lode, ma diversa affatto dai piccoli seminari, nei quali si dà l'istruzione elementare ai fanciulli, e più ampia talvolta anche agli adulti non tonsurati addetti alla carriera ed al servizio ecclesiastico.

I cap. 6 e 18, sess. 13, *De reform.* sono abbastanza chiari per non abbisognare di commenti; io ne darò testualmente lettura.

Ivi è prescritto, come avete testè udito, che non si ammettano nei seminari se non giovani che abbiano almeno compiuto anni dodici, che sappiano leggere e scrivere, che vogliano di proposito dedicarsi alla carriera ecclesiastica, e diano colla loro condotta indizi non equivoci di perseveranza, ne vestano la divisa, siano destinati al servizio della chiesa, e simili altre cose che non possono applicarsi agli allievi e studenti dei piccoli seminari.

Ora essendo eccettuati dalla sanzione dell'articolo 9, nei termini più espliciti, i seminari esclusivamente destinati alla carriera ecclesiastica, ognuno vede che in questa parte sono pienamente salvi i diritti e l'indipendenza dei vescovi.

La questione, pertanto, riducesi ai piccoli seminari o collegi, per i quali non ponno invocare altro che il diritto comune.

L'articolo in discussione non definisce gli istituti pubblici ed i privati, mantiene solamente lo stato attuale delle cose rispetto ai collegi vescovili, in conformità dell'articolo 57 della legge 4 ottobre del quale darò eziandio lettura. È questa una conseguenza logica degli articoli 3 e 4 del progetto, coi quali si prescrive l'osservanza delle disposizioni legislative in vigore finchè le leggi speciali non statuiscono quali debbano dirsi scuole ed istituti *pubblici* quali *privati* e le norme e cautele alle quali dovranno questi uniformarsi.

Si dice che i vescovi non hanno per i loro piccoli istituti la libertà dei privati insegnanti; ovvia però è la risposta: essi avranno uguale libertà sempre che mettano i loro istituti nelle condizioni volute dall'ultimo alinea dell'articolo 7, cioè siano retti da persone aventi la idoneità legale; siano laiche od ecclesiastiche, secolari o regolari, le quali si uniformino alle leggi vigenti, e siano esse sole responsabili verso la podestà civile. Ammetto che gli istituti non muteranno condizione per ciò solo che siano sotto la speciale vigilanza e protezione dei vescovi, e mantenuti in tutto od in parte coi mezzi da loro somministrati; ma la conseguenza sarà che, non uniformandosi alle leggi vigenti per i privati istituti, cadranno sotto la sanzione dell'articolo 8.

Quindi, fino a tanto che le leggi speciali non regolino altrimenti la materia, i vescovi devono scegliere uno dei due partiti: o tenere i loro piccoli collegi o seminari a foggia di privati istituti, come si è detto; ed allora devono correre la sorte di tutti gli altri; ovvero vogliono tenerli sotto il nome dell'autorità ecclesiastica; e in tal caso, non uniformandosi alle discipline vigenti per gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, subiranno le conseguenze previste dall'articolo 9.

Si oppone che l'articolo 9 colpisce *ogni altro istituto ecclesiastico o religioso*. A parte le dichiarazioni fatte dal ministro, io dico, che queste parole non contengono alcuna novità. Con questa aggiunta si mantengono in vigore le disposizioni degli articoli 54 e 55 della legge 4 ottobre: ne do parimente lettura. Ciò stante, non si tratta che di conservare lo *statu quo* fino all'emanazione delle leggi speciali. Del resto non avvi d'uopo di argomenti per dimostrare che la legge non può avere quella odiosa interpretazione, che da taluni se le vorrebbe attribuire; poichè ogni dubbio toglie l'articolo 9 che applica alle scuole private dipendenti dalle corporazioni religiose il disposto dell'articolo 7.

Ciò deve bastare a persuaderci che secondo il sistema del progetto, si danno scuole private anche dipendenti da corporazioni religiose, od in altri termini, che anche le scuole dipendenti da corporazioni religiose pos-

sono reggersi per forma d'istituti privati, giusta l'articolo 7.

Non vi parlerò del mistero che si vuole trovare nella soppressione delle parole « fino alla promulgazione delle leggi speciali, ecc. » Ove non si creda sufficiente all'uopo la riserva fatta in termini più generali cogli articoli 3 ed 8, e la coerente dichiarazione del ministro, deve per tutti bastare il riflesso, che il nostro voto sarà ugualmente libero nelle future relative leggi, come lo è al presente, senza che sia d'uopo esprimerlo in questa legge.

Pertanto l'onorevole Di Castagnetto può ben ricredersi dei concepiti timori, che peraltro onorano il di lui carattere, e danno prova di lodevole costanza nei suoi principii: io, che al par di lui desidero che siano sempre rispettati i diritti dei vescovi, e sorbati i giusti limiti fra le due podestà, intendo solo evitare quelle esagerazioni, che rendono impossibili i termini di una giusta e savia conciliazione.

**PRESIDENTE.** Il senatore Audiffredi ha la parola.

**AUDIFFREDI.** Io prendo la parola per rispondere al dubbio del senatore Di Castagnetto che la moderazione che io avevo consigliata ieri non fosse quella che veramente sia necessaria e indispensabile alle circostanze nostre assai difficili in cui ci troviamo. I suoi desiderii sul punto di libertà di insegnamento sono mossi sicuramente dal più lodevole pensiero, quello di fare che la libertà di insegnamento sia una tutela pei principii di morale e di religione, e tutti i liberali sinceri sicuramente non possono menomamente dissentire da questo lodevolissimo desiderio. Ma alcune volte le innovazioni non riescono al punto diretto a cui tendevano.

Noi siamo tutti animati dallo spirito di religione; ma dobbiamo stare in guardia contro le eccedenze dei partiti, eccedenze che il Ministero solo è in caso di contenere. E quando egli non abbia il potere di porre un freno alla libertà assoluta ed illimitata, come si vorrebbe, noi gli togliamo quel giusto temperamento, quella giusta moderazione che egli è interessato a mantenere nell'interesse pubblico.

Io vedo che andiamo incontro a pericoli gravissimi per quella morale che si è tanto gelosi di difendere, e che tutti noi abbiamo sicuramente scolpita nel cuore. Si è voluto proclamare la libertà d'insegnamento la più assoluta; quasi sopprimere il Ministero dell'istruzione pubblica, o lasciare ad esso il solo incarico di spedire certificati di moralità. Nell'interesse della libertà e della morale si ha ragione di temere la libertà sconfinata che induce alla reazione. La religione non è minacciata che dalle esorbitanze dei partiti estremi che è d'uopo di contenere. Se il Ministero non avesse questo giusto freno moderatore io credo che per la morale cristiana, per i principii che siamo in debito di mantenere, l'eccesso di libertà farebbe mala prova.

Della libertà d'insegnamento si fece fuor di proposito una questione ministeriale, una questione di partito, che era meglio d'impedire, se fosse stato possibile, e che una tanto grave questione fosse trattata con animo più pacato, scevro da ogni altro partito politico.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

Rispondendo all'onorevole Audiffredi, io credo che egli sarà abbastanza appagato dalla mia dichiarazione che io non intesi menomamente di censurare le parole da lui dette ieri. Io cercavo solamente di dilleguare un suo timore. Egli parlava della libertà d'insegnamento, come di cosa che potesse essere sorgente di pericolose conseguenze.

Dissi come noi avevamo considerato che, essendosi accordata la libertà del pensiero, bisognava pur dare la libertà d'insegnamento. Il Governo essere tutelato dalle leggi; e quanto alla libertà d'insegnamento ci riportiamo alle leggi speciali che saranno presentate dal Ministero e discusse dal Parlamento. Non dubito che il Ministero presenterà leggi tali da lasciare libero il corso alla libertà, e senza, nello stesso tempo, togliersi i mezzi di poter governare il paese, poichè io pel primo desidero che il Governo sia forte, e che non si abusi della libertà.

Ciò detto, ho fiducia che l'onorevole Audiffredi sarà tranquillo in quanto all'intenzione di chi ha avuto l'onore di far alcune osservazioni sul suo discorso.

Venendo poi a dire due parole relativamente alla risposta dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, mentre lo ringrazio delle sue cortesissime espressioni, osservo che egli mi ha chiamato sul terreno del Concilio di Trento, e della giurisdizione dell'episcopato sui piccoli seminari.

Io in verità dichiaro che non ho parlato del Concilio di Trento, ed ho assolutamente inteso di non portare questa questione sul terreno religioso. Io mi sono tenuto semplicemente sul terreno della libertà d'insegnamento, la quale è un fatto consacrato, e che crediamo di dovere adottare in tutti quei limiti che la prudenza potrà consigliare, sia al Ministero, sia al Parlamento. Quindi non è come ad istituzione religiosa, ma semplicemente come ad istituzione privata che io rivendico questa libertà, cioè: che desidero non sia discusso il punto, fino a che vengano le leggi speciali.

Mi si eccepiva in modo che all'articolo 5 sono riconosciuti degli stabilimenti religiosi, che si considerano come istituti privati, e delle scuole dipendenti da corporazioni religiose, che si considerano come scuole private. Osservo che in quest'articolo è detto, che queste scuole private saranno subordinate alle disposizioni dell'articolo 7. E l'articolo 7 cosa stabilisce? Stabilisce che per essere ammessi agli esami dei corsi fatti in quelle scuole... (*Rumori — No! no!*)

Il quinto si riferisce al settimo, il quale si riferisce all'ottavo, in cui è detto che saranno intanto in vigore le disposizioni attuali. Queste disposizioni attuali furono lette dall'onorevole relatore, il quale ci ha portato all'articolo della legge del 1848, ed è appunto a questo riguardo che io desidero di osservare che vi ha un'immensa differenza dalle disposizioni di quella legge alle circostanze attuali. Conviene riflettere che dopo che furono fatte molte leggi e segnatamente quella del 1848, venne stabilito il principio della libertà d'insegnamento: questo principio non esisteva allora, ma adesso non è

più un solo desiderio, è stato proclamato positivamente, è un fatto compiuto.

Dunque io credo che conviene lasciare a tutte le istituzioni quel grado di libertà che possa essere compatibile colla legge; che noi non decidiamo adesso questo punto delicato, lo ammetto e lo desidero, poichè, ripeto, credo non abbiamo ancora tutti gli elementi necessari per discuterlo; ma credo che non convenga determinare già fin d'ora in un modo assoluto, se gli studi fatti nei seminari e collegi vescovili, che io considero come di educazione privata, non saranno validi per essere ammessi agli esami; mentre stabiliamo all'articolo 7, che i privati potranno aprire corsi uniformandosi alle tali e tali formalità, ed ivi non si fa più cenno di non poter essere ammessi agli esami. Io credo in questo modo si lederebbe il principio della libertà d'insegnamento e la disposizione dell'articolo 3, col quale abbiamo sospesa ogni discussione relativa, fino alla emanazione delle leggi speciali.

**MANELLI, relatore.** Intendo aggiungere poche parole onde meglio spiegare le cose già dette. Appunto per rimuovere dalla questione ogni interesse religioso, ho premesso la distinzione indispensabile fra i seminari vescovili, attenendomi in ciò alle precise disposizioni del Concilio Tridentino. Nulla contenendosi nel nuovo progetto che pregiudichi l'indipendenza dei seminari dei chierici; per gli altri collegi deve bastare che con questa legge non siano posti fuori del dritto comune che ponno soltanto invocare. A tale uopo ho già dimostrato, che ponno i vescovi eleggere fra due partiti.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Agli appunti testè fatti dall'onorevole Di Castagnetto ha risposto il signor relatore con tanta copia e chiarezza di ragioni da rendere poco men che superfino l'aggiungere altri argomenti in proposito. Se non che penso soddisfare ad un desiderio dello stesso senatore Di Castagnetto ripetendo qui alcune spiegazioni che diedi già in seno del vostro ufficio centrale.

Io dissi e ripeto che colle modificazioni introdotte nell'articolo 9 del progetto attuale non si cambia virtualmente l'effetto dell'articolo corrispondente del testo già adottato dal Senato la prima volta. Furono, è vero, omesse le parole *fino alla promulgazione delle leggi speciali*. Ma mi giovi ripetere ciò che già dissi all'ufficio centrale, che cioè questa omissione non fu fatta con animo deliberato di pregiudicare per l'avvenire la questione dei piccoli seminari. Nè infatti l'onorevole preopinante troverà in tutta la discussione dell'altro ramo del Parlamento una sola parola o del ministro, o di alcun deputato che abbia a questo riguardo fatta osservazione, locchè certamente non sarebbe avvenuto qualora l'ommissione di tali parole avesse inchiusa una modificazione del senso dell'articolo medesimo.

Si è creduto che essendosi già in altri articoli precedenti detto che riguardo alle scuole private si sarebbe poi nelle leggi speciali determinato quali sarebbero dichiarate libere e private, e fino a qual punto esse godrebbero della libertà, non fossero più necessarie le

stesse parole. Se vi fu un motivo che abbia determinato questa omissione non può essere stato altro che quello or da me accennato. Onde a questo riguardo l'articolo non è per nulla mutato.

Quando verranno in discussione le leggi speciali, sarà perfettamente libero tanto il Governo quanto il Parlamento di determinare se le scuole ora comprese nella categoria degli istituti ecclesiastici debbano essere o in parte o in tutto considerate come scuole pubbliche ovvero come private. Per conseguenza la questione resta perfettamente intatta, fino alle deliberazioni che prenderà poi a questo proposito il potere legislativo, quando procederà alla discussione delle leggi speciali.

Un'altra modificazione fu introdotta e consiste nell'averle aggiunte le parole *d'istituti ecclesiastici o religiosi di qualsivoglia denominazione*. A riguardo di questa aggiunta, io dichiarai avanti alla Camera elettiva, che non aveva difficoltà alcuna di accettarla perchè la credeva più chiara e più esplicita, ma che del resto in sostanza non mutava punto il senso del testo quale era venuto dal Senato; il che non fu da nessuno contraddetto.

Io diceva che tale locuzione riusciva più chiara e ne dirò il motivo.

Con essa si comprendono pur le scuole elementari, le quali vengono anche aperte talvolta in istituti ecclesiastici. Certamente non si possono considerare tali scuole come destinate a formare allievi esclusivamente destinati alla carriera sacerdotale. Ora si è voluto contemplare pur esse, quando che nella frase più ristretta di *collegi vescovili* potevano parere quasi escluse da questa disposizione, essendo noto al Senato come sotto il nome di *collegi* s'intendano più particolarmente le scuole secondarie.

Finalmente l'onorevole Di Castagnetto dimostrò la sua esitanza ad accettare questo articolo, in considerazione del cambiamento introdotto in questo progetto all'articolo 7, mediante l'aggiunta dell'ultimo alinea, col quale si dichiara che fin d'ora i cittadini, i quali vogliono aprire scuole, non hanno più bisogno dell'autorizzazione preventiva, qualora abbiano la voluta idoneità e le altre condizioni richieste dalle leggi.

Pare all'onorevole preopinante che siano da questo vantaggio esclusi gli istituti ecclesiastici, e partendo da tale concetto ritiene che siffatta esclusione sia odiosa. Ma io credo che qui l'onorevole Di Castagnetto sia caduto in un equivoco, giacchè l'articolo 7, a cui allude, riguarda le scuole private, le quali sono dirette, mantenute e fatte da privati.

Ora, qualunque sia la veste di ogni cittadino, sia egli secolare, sia ecclesiastico, godrà di questo stesso favore, e potrà giovare di questa disposizione per aprire scuole. Dunque qui non vi è esclusione: vi ha eguaglianza per tutti. La legge non distingue se colui il quale vuole aprire una scuola sia ecclesiastico, o sia secolare. Ed infatti una prova di questo si è che all'articolo 5, come già osservava l'onorevole relatore, si dice esplicitamente che tutte le scuole, anche private, dirette da corpora-



zioni religiose, saranno regolate a tenore dell'articolo 7, in cui è incluso anche l'alinea che comincia ad applicare il principio di libertà. Dunque questo prova evidentemente che qualsiasi persona, la quale voglia aprire scuole, senza distinzione alcuna di ceto e di classe, può giovarsi dell'agevolezza fatta da quest'articolo.

Ma l'articolo 9, di cui ora discorriamo, riguarda istituti ecclesiastici, istituti i quali sono mantenuti coi proventi di corpi morali, di manimorte. Ora questi istituti evidentemente sono pubblici. La nostra legislazione li riconosce tali; essa fu informata costantemente sopra questo principio relativamente alla distinzione di istituti pubblici e di istituti privati. Quindi non è più il caso di esaminare se questi istituti ecclesiastici siano compresi, o no, nell'articolo 7, il quale riguarda unicamente le scuole private.

Ma non si inquieti per ciò l'onorevole preopinante; giacchè non vuoi dire con ciò che unicamente perchè tali istituti sono mantenuti con fondi pubblici, non si possa più applicare il principio di libertà; giacchè se così fosse fin d'ora tutti gli istituti, e le scuole pubbliche comunali e provinciali, sarebbero irremissibilmente condannate a subire in eterno l'ingerenza assoluta ed esclusiva del Governo. La qual cosa non è già presentemente e lo sarà ancora meno in avvenire. Un istituto ed una scuola può essere pubblica, ma nello stesso tempo non dipendere in modo assoluto dal Governo, vale a dire non essere assoggettata a tutte le discipline, a tutti i regolamenti che il Governo fa osservare negli istituti ufficiali.

Diffatti, come già osservava nel seno della Commissione, vi ha fin d'ora distinzione tra gli istituti pubblici nazionali e reali, e gl'istituti pubblici comunali e provinciali. Ai primi sono applicati tutti i regolamenti, tutte le discipline le più minute che il Governo stima opportuno prescrivere, mentre invece per gli istituti comunali il Governo non ha più egual grado d'ingerenza. Ciò vuol dire adunque che quando verranno le leggi speciali, e che si dovrà determinare qual grado di libertà possano godere gli istituti pubblici i quali non sono mantenuti a spese dello Stato, allora si potrà anche stabilire quale sarà e quale dovrà essere la libertà da accordarsi a questi istituti ecclesiastici e vescovili. Intanto, finchè non sopravverranno queste leggi, esse saranno retti dalle discipline vigenti, delle quali per ora nulla si innova.

Mi giovi pertanto ripetere che l'articolo 9 or presentatovi non è mutata per nulla lo spirito dell'articolo correlativo già votato dal Senato. Per conseguenza parmi che non vi sia motivo sufficiente per introdurre una modificazione nel medesimo, e che coloro i quali hanno accettato quell'articolo nella prima discussione, possano senza alcuna titubanza anche accettare questo nuovo testo che vi è sottoposto.

**PRESIDENTE.** Ritieni il Senato che l'emendamento proposto dall'onorevole Di Castagnetto consiste nel far precedere al testo dell'articolo 9, quale è stato proposto nel progetto ministeriale, queste parole:

« Finchè non sarà in modo positivo determinato per legge quali siano le scuole pubbliche e le private, a mente dei precedenti articoli 8 e 7. »

Poscia verrebbero le parole:

« Gli studi fatti nei seminari e nei collegi, ecc., » il resto come è nell'articolo.

È questo l'emendamento che ora pongo ai voti. Chi lo adotta sorga.

(Non è adottato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 9. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 10. Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa.

« Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi all'insegnamento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.

« Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. »

(È approvato.)

« Capo II. — § 1. — *Delle podestà preposte alla pubblica istruzione.* — Art. 11. È istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore legale, un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari.

« Sono pure posti a disposizione del ministro due ispettori delle scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica, e l'altro per la parte letteraria.

« Alle scuole tecniche provvederà il ministro con ispezione speciale.

« Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari.

« Ogni mandamento o più mandamenti insieme avranno un provveditore mandamentale. »

(È approvato.)

« § 2. — *Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.* — Art. 12. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari.

« I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re, e di questi, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione.

« I cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino.

« I soli consiglieri ordinari sono retribuiti. »

(È approvato.)

« Art. 13. Dei consiglieri la quinta parte è rinnovata ogni anno, per modo che regolarmente due ordinari ed uno straordinario escano d'ufficio.

« Nei quattro primi anni dopo quello della prima elezione, i tre consiglieri che dovranno uscire annual-

mente saranno designati per sorte: successivamente usciranno i tre più anziani d'ufficio.

« Gli usciti possono essere rieletti. »

Avrà facilmente scorto il Senato che a quest'articolo sono state fatte alcune modificazioni.

Se non sorge contestazione io lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 14. Il vice-presidente è annualmente eletto dal Re fra i componenti il Consiglio.

« In mancanza del presidente e del vice-presidente il consigliere più anziano ne fa le veci.

« Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione esercita nel Consiglio l'ufficio di segretario.

« Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di otto consiglieri. »

(È approvato.)

« Art. 15. Ogni volta che il ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il consultore e gli ispettori generali, ma senza voto.

« Similmente possono intervenire chiamati, e con voto, i presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi, o nei programmi della propria facoltà. »

(È approvato.)

« Art. 16. Il ministro od il Consiglio possono chiamare alle adunanze quelle persone, il cui avviso riputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 17. Richiesto dal ministro, il Consiglio compone ed esamina le proposte di leggi, i decreti o regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo parere in qualsiasi altra materia sopra l'insegnamento e l'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 18. Esamina e propone all'approvazione del ministro i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi. »

(È approvato.)

« Art. 19. Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del regno. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere:

« 1° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l'applicazione delle leggi della pubblica istruzione;

« 2° Sui conflitti di competenza tra le autorità proposte all'amministrazione della pubblica istruzione;

« 3° Sui regolamenti degli esami di concorso, sull'istituzione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l'ordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

« Per gli oggetti compresi nel precedente numero 3, e per gli altri dell'articolo 18, può il Consiglio chiedere l'avviso dei corpi scientifici, o d'uomini di speciale dottrina, ed istituire apposite Commissioni. »

(È approvato.)

« Art. 21. Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due mesi.

« Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese o verbalmente od in iscritto a loro scelta. »

(È approvato.)

« Art. 22. Può il Consiglio, di proprio moto, proporre al ministro quei provvedimenti che stimi utile all'incremento ed al buon indirizzo degli studi. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputati ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori aggregati, quando essi possano farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dell'incolpato, come nell'alineia dell'articolo 21.

« Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe punibili colle pene anzidette, e determinati gli effetti delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 24. Può tuttavia il ministro, nei casi d'urgenza, o per riparare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore universitario sino a provvedimento da emanare prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 25. Il Consiglio conosce in via d'appello della esclusione e della interdizione temporaria dai corsi degli studi, pronunciata contro gli studenti delle Università e delle scuole secondarie e magistrali. »

(È approvato.)

« Art. 26. Allo spirare d'ogni quinquennio il Consiglio superiore presenta al ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti.

« A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli ispettori, delle podestà universitarie, delle deputazioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei collegi.

« La relazione sarà fatta di pubblica ragione. »

(È approvato.)

« § 3. *Del consultore.* — Art. 27. Il consultore è eletto dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 28. Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da questi e dal pagamento dei rispettivi depositi, o di restituzione dei medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 29. Per delegazione espressa del ministro, riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie od i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

« Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati v'intervengono per essere uditi nelle loro difese. »

(È approvato.)

« Art. 30. Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti avanti ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o di interdizione temporanea dalle scuole. »

(È approvato.)

« Art. 31. Rappresenta al ministro le violazioni delle leggi e della disciplina delle Università. »

(È approvato.)

« § 4. *Degli ispettori generali.* — Art. 32. Gli ispettori generali sono eletti dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 33. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 34. Propongono al ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta. »

(È approvato.)

« Art. 35. Per delegazione espressa del ministro introducono dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi. »

(È approvato.)

« Art. 36. Ciascuno di essi provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e privati, all'ispezione dei quali è preposto. »

« Solo il ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione. »

« L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all'ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari »

(È approvato.)

« Art. 37. Gli ispettori generali, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compilano annualmente e mandano al ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento, posta sotto la loro vigilanza colle avvertenze opportune. »

« A cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell'istruzione, alle quali ciascun di loro è preposto. »

« Tale specchio deve essere pubblicato entro il primo semestre susseguente all'anno cui esso si riferisce. »

(È approvato.)

« § 5. *Delle deputazioni provinciali per le scuole.* — Art. 38. La deputazione provinciale per le scuole è composta:

« Dell'intendente che ne è presidente;

« Del regio provveditore che ne è vice-presidente;

« Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo scelti da questo fra i suoi componenti od anche fuori del suo corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica;

« Di un delegato del Consiglio comunale della città capoluogo;

« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari;

« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio principale stabilito nel capoluogo;

« Del direttore spirituale o del professore di religione;

« Di un professore della scuola magistrale o d'un maestro delle scuole elementari, eletti ogni anno dal ministro. »

« L'ufficio dei membri della deputazione provinciale per le scuole è gratuito. »

(È approvato.)

« Art. 39. I tre delegati del Consiglio provinciale ed il delegato del Consiglio comunale sono annualmente eletti a pluralità assoluta dei suffragi dal rispettivo Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 40. Il segretario dell'ufficio d'intendenza sarà segretario della deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 41. La deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente. »

« Essa è pur convocata ogni volta che il presidente o chi ne fa le veci lo stimi necessario. »

(È approvato.)

« Art. 42. La deputazione provinciale attende all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali, ed elementari della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 43. Ordina visite straordinarie negli istituti di educazione o di istruzione della provincia, a ciò delegando uno o più dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi d'irregolarità o di disordine. »

« Avverate le cose, delibera i provvedimenti opportuni e li propone al ministro, quando eccedano le facoltà della deputazione medesima. »

« Nel caso d'urgenza può subito provvedere chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole ove fossero accaduti gravi disordini, col darne poi conto al ministro; salvo sempre il disposto dell'articolo 8 rispetto alle scuole ed agli istituti privati. »

(È approvato.)

« Art. 44. Sulla proposta dei Consigli comunitativi »

essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari e tutto che può migliorare la condizione delle scuole e degl'insegnanti.

« Propone eziandio le spese per l'istruzione, giusta le vigenti leggi, all'autorità amministrativa competente, affinché essa provvegga, ove faccia mestieri, allo stanziamento di quelle spese nel bilancio del comune. »

(È approvato.)

« Art. 45. Decide le controversie tra le amministrazioni comunitative e gl'insegnanti, in quanto all'adempimento delle obbligazioni scolastiche. »

(È approvato.)

« Art. 46. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari, quando i regolamenti offrono nell'applicazione argomento di dubbietà. »

(È approvato.)

« Art. 47. Pei casi contemplati nei due precedenti articoli, è sempre riservato il ricorso al ministro. »

(È approvato.)

« Art. 48. Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne ragguaglia, col suo avviso, il ministro per gli ulteriori provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 49. Provvede alle domande di congedo degl'insegnanti, nei limiti stabiliti dai regolamenti; propone al ministro le promozioni, i sussidi, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti siano meritevoli. »

(È approvato.)

« Art. 50. Sottopone al ministro, contro gli ispettori provinciali ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione. »

(È approvato.)

« Art. 51. Esamina i materiali statistici riguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al ministro colle sue avvertenze. »

(È approvato.)

« § 6. *Del regio provveditore agli studi.* — Art. 52. Il regio provveditore agli studi nel capoluogo di provincia è eletto dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 53. Egli invigila sopra tutti gli ufficiali della provincia posti alla istruzione ed alla direzione di istituti educativi, acciocchè adempiano i loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 54. Fa eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 55. Carteggia direttamente col ministro, veglia

sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal ministro gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 56. Almeno una volta all'anno visita egli stesso tutte le scuole secondarie della provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della deputazione provinciale una tale visita in tutti gli altri istituti d'istruzione e di educazione. »

(È approvato.)

« Art. 57. Deve essere sua cura che l'ispettore provinciale delle scuole elementari adempia il suo dovere, e da a lui ed ai provveditori mandamentali gli ordini e le istruzioni necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 58. Concede l'approvazione di esercizio locale ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche elementari, dopo fatta l'elezione regolarmente. »

(È approvato.)

« Art. 59. Invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al ministro. »

(È approvato.)

« Art. 60. Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari, ma non saranno reputati definitivi finchè non abbiano ottenuto l'approvazione dei superiori. »

(È approvato.)

« § 7. *Del provveditori mandamentali agli studi.*

— Art. 61. I provveditori mandamentali sono eletti dal ministro sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.

« L'ufficio loro è gratuito.

« Hanno tuttavia diritto ad una indennità per ispeze d'ufficio e di viaggi, la quale non potrà mai eccedere le lire 100. »

(È approvato.)

« Art. 62. I provveditori mandamentali vegliano l'osservanza delle leggi o dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio distretto: hanno obbligo di visitarli una volta all'anno ed ogni volta che ne ricevano incarico dal regio provveditore al quale debbono farne relazione.

« Tengono carteggio col regio provveditore dal quale dipendono ed eseguiscano tutte le incumbenze che da esso vengono loro commesse nell'interesse del servizio pubblico cui sono preposti.

« Aiutano l'ispettore provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli istituti. »

(È approvato.)

« § 8. *Degli ispettori provinciali delle scuole elementari.* — Art. 63. In ciascuna provincia è un ispettore per le scuole elementari.

« Il ministro può eleggere un solo ispettore per due o tre provincie limitrofe, quando lo richieggano i rispettivi Consigli provinciali.

(È approvato.)

« Art. 64. Niuno può essere eletto ispettore provinciale per le scuole elementari, se almeno non ha cinque anni d'insegnamento. »

(È approvato.)

« Art. 65. La vigilanza degli ispettori provinciali abbraccia tutti gli istituti pubblici e privati, aventi per fine l'istruzione e l'educazione elementare.

« La loro visita annuale non deve durar meno di sette mesi per ciascun anno. »

(È approvato.)

« Art. 66. Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altresì tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il ministro, il regio provveditore, o la deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 67. Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del regio provveditore, è comunicata alla deputazione provinciale perchè vi apponga le sue note, e quindi trasmessa al ministro.

« Di ogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi l'ha prescritta. »

(È approvato.)

« Art. 68. Ogni anno compongono uno specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari maschili e femminili, e gli asili d'infanzia del proprio distretto, il quale, mediante il regio provveditore, è partecipato alla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 69. Un regolamento stabilirà il modo di fare le visite delle scuole sia private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 70. Gli ispettori possono con speciale permissione del ministro attendere ad altre cure relative all'istruzione. Ogni altro impiego e l'esercizio di qualunque professione sono incompatibili. »

(È approvato.)

« Capo III. *Disposizioni generali.* — Art. 71. Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio superiore, del consultore, dei due ispettori generali, dei due ispettori delle scuole secondarie, e gli onorari dei regi provveditori agli studi, sono a carico dello Stato.

« Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 72. Parimente sono a carico dello Stato:

« 1° Le spese d'ufficio per i regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai provveditori stessi coll'assentimento del ministro;

« 2° Le spese dei viaggi che si faranno d'ufficio, od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 73. Lo stipendio e le spese di viaggio degli ispettori provinciali sono a carico della provincia.

« Le spese d'ufficio per i provveditori andamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti. »

(È approvato.)

« Capo IV. *Disposizioni transitorie.* — Art. 74. Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, d'ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848. »

(È approvato.)

« Art. 75. Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione restano in ufficio finchè non siano rinnovati in conformità della legge presente.

« Ad essi sono temporaneamente e rispettivamente devolute le facoltà e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 76. Fino alla promulgazione di una legge sopra l'insegnamento superiore, le incumbenze delle podestà universitarie abolite coll'articolo 74, e che da questa legge non sono demandate ad altre podestà, saranno esercitate in ciascuna Università secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare, da un rettore scelto dal Re, e per la parte accademica, dai Consigli delle facoltà.

« Sarà pure ogni anno eletto dal Re un vice-rettore fra i professori effettivi delle facoltà.

« Egli coadiuverà il rettore nell'adempimento delle sue funzioni, ed in caso d'impedimento ne farà le veci. »

(È approvato.)

« Art. 77. Il consultore legale continuerà a prestare la sua opera diretta in aiuto e consiglio del rettore della Università di Torino. »

(È approvato.)

« Art. 78. I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio della propria facoltà quando sia convocato per formare programmi, dare pareri, far proposte intorno alla distribuzione dell'insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la facoltà intera se lo creda opportuno.

« I presidi di questi Consigli eseguiranno subordinatamente al rettore l'ispezione disciplinare delle rispettive facoltà. »

(È approvato.)

« Art. 79. Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari, ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle funzioni che dalla presente legge non sono conferite ad altre podestà. »

(È approvato.)

*Tabella degli stipendi ed onorari.*

« Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione. . . . .	L. 2,500
« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio . . . . .	> 2,000
« Consultore legale . . . . .	> 4,000
« Ispettore generale delle scuole secondarie . . . . .	> 4,000
« Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari . . . . .	> 4,000
« Ciascuno dei due ispettori delle scuole secondarie . . . . .	> 2,200
« Ciascuno dei regi provveditori, oltre le spese d'ufficio . . . . .	> 600
« Ciascuno degl'ispettori provinciali delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio »	> 2,400
« Rettore dell'Università di Torino . . . . .	> 4,000
« Vice-rettore id. . . . .	> 1,000
« Rettore dell'Università di Genova . . . . .	> 3,000
« Vice-rettore id. . . . .	> 600
« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna . . . . .	> 2,000
« Ciascuno dei vice-rettori id. . . . .	> 300

(È approvata.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO IN CAGLIARI, SASSARI ED ALTRE CITTÀ.**

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica. Per incarico del mio collega, ministro di grazia e giustizia, ho l'o-

nore di presentare al Senato un progetto di legge per l'istituzione dei tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e Porto Maurizio e altre città dello Stato, progetto che è già stato adottato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 162.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della presentazione del progetto che ci è annunziato e che avrà il suo corso negli uffici a seconda del regolamento.

**VOTAZIONE DELLA LEGGE SUL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.**

**PRESIDENTE.** Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto della legge ora votata.

**PALLAVICINO-MOSSI**, segretario, fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti . . . . . 51  
Voti favorevoli . . . 35  
Voti contrari . . . . 16

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno poi avvertiti a domicilio per la prossima seduta, che avrà luogo tosto che saranno in pronto relazioni.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.